SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª COMMISSIONE (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) GIOVEDÌ 13 MARZO 1958 (84ª Seduta in sede deliberante) Presidenza del Presidente BARACCO INDICE Disegni di legge: «Provvedimenti a favore delle famiglie nu $merose \gg \quad \hbox{(2527)} \quad \hbox{(D'iniziativa} \quad dei \quad deputati$ Quintieri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): Presidente Pag. 1339, 13411341 Piegari, relatore «Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati » (2529) (D'iniziativa del deputato Tesauro) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione): PRESIDENTE 1332, 1334, 1336, 1337, 1338 BATTAGLIA

igiene e la sanit'i pubblica 1335, 1336

MINIO	1334 1334
Presidente 1341,	1342
Bisori, Sottosegretario di Stato per l'in-	
terno	1342
LOCATELLI	1342
Piechele, relatore	1341
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1342
frazione di Paterno di Lucania del comune di	
Marsiconuovo (Potenza) » (2537) (D'iniziativa dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1343
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1343 1342 1342
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342 1342
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342 1342
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342 1342 1343 1332 1332
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342 1342 1343
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342 1342 1343 1332 1332 1332
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342 1342 1343 1332 1332 1332
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342 1342 1343 1332 1332 1332 1332
dei deputati Mancini e Agrimi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): PRESIDENTE	1342 1342 1342 1343 1332 1332 1332

La seduta è aperta alle ore 16,35.

84a SEDUTA (13 marzo 1958)

Sono presenti i senatori: Agostino, Nicola Angelini, Baracco, Battaglia, Condorelli, Elia, Gramegna, Locatelli, Lubelli, Menotti, Molinelli, Nasi, Piechele, Piegari, Raffeiner, Spasari, Tupini e Turchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fedeli, Molinari e Terracini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zucca, Angelilli e Minio.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore De Luca Carlo.

Intervengono il Ministro per la riforma della publica Amministrazione Zotta, il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori e l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica Mazza.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

AGOSTINO. In merito all'ordine dei lavori domando al Presidente che, in relazione al disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri e Jacometti ed altri: « Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino » (2456), su deliberazione unanime della Commissione, chieda alla Presidenza del Senato che il disegno di legge medesimo venga deferito alla Commissione stessa in sede deliberante anzichè in sede referente.

ANGELILLI. Mi oppongo al passaggio in sede deliberante del disegno di legge, in quanto ritengo che l'argomento del disegno di legge stesso vada maggiormente esaminato e approfondito.

PRESIDENTE. A quanto mi risulta, anche i Ministri interessati, per la loro sfera di competenza, al disegno di legge non sono favorevoli al passaggio di questo in sede deliberante. Comunque, poichè manca l'unanimità, non si può insistere nella richiesta al Presidente del

Senato del passaggio in sede deliberante del disegno di legge di cui trattasi.

AGOSTINO. Prego allora il Presidente di voler mettere all'ordine del giorno della prossima seduta l'esame del disegno di legge stesso in sede referente.

(Così rimane stabilito).

DE LUCA. Chiedo che il disegno di legge d'iniziativa del deputato Cervone: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, numero 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (2219), non all'ordine del giorno, sia egualmente discusso, oppure sia posto all'ordine del giorno di una seduta da tenere domani.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Faccio osservare che vi sono già, all'ordine del giorno della seduta odierna, vari disegni di legge urgenti, e che, poichè la seduta in Aula inizierà alle ore 17, abbiamo poco tempo a disposizione.

TUPINI. Ritengo preferibile che il disegno di legge n. 2219 venga messo all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Assicuro che il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno della prossima seduta, in data da stabilirsi.

PIEGARI. Chiedo che anche il disegno di legge d'iniziativa del deputato Bernardinetti: « Modificazione degli articoli 13 e 16 della legge 26 luglio 1929, n. 1397 » (2467) sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Terrò senz'altro presente la richiesta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tesauro: « Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati » (2529) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa

84a SEDUTA (13 marzo 1958)

del deputato Tesauro: « Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e le successive aggiunte e modifiche relative alle riscossioni delle rette di spedalità degli ospedali civili sono estese alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso.

Per la liquidazione e riscossione delle anticipazioni in favore delle cliniche universitarie e per i complementari adempimenti si seguono le modalità previste nelle predette disposizioni di legge, intendendosi sostituite le cliniche universitarie agli ospedali civili.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare semprechè il provvedimento non comporti aumento di oneri per l'Erario.

PIEGARI, relatore. Come gli onorevoli colleghi hanno potuto udire, il disegno di legge in esame reca norme circa l'estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e si riallaccia a tutta quella legislazione che ha regolato i rapporti tra ospedali e cliniche. Mi richiamo alle leggi più recenti, quali quelle del maggio 1925, del 31 agosto 1933 e del 24 agosto 1940.

Sostanzialmente questo disegno di legge estende alle cliniche universitarie il beneficio che è stato concesso agli ospedali per il recupero delle rette di spedalità dovute da Comuni deficitari, rette di spedalità che, in quanto non possono essere corrisposte dai Comuni, vengono prelevate da un fondo accantonato dallo Stato.

Le cliniche universitarie meritano l'estensione di questo beneficio in quanto assolvono

oltre che ad una funzione di carattere didattico e scientifico anche ad una funzione di carattere assistenziale. In dette cliniche sono ricoverati infatti malati infettivi, malati che abbisognano di prestazioni di pronto soccorso, e che trovano nelle cliniche stesse laboratori diagnostici più modernamente attrezzati che non quelli degli ospedali.

Sarebbe dunque una ingiustificata sperequazione ritenere inestensibili anche a queste cliniche i benefici attribuiti agli ospedali e alle cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.

Ritengo pertanto che l'articolo unico del disegno di legge che intende assicurare questi benefici possa essere favorevolmente accolto dalla Commissione ed approvato.

TUPINI. Desidero domandare al relatore un chiarimento. Si tratta di un'estensione o di una sostituzione? Perchè al secondo comma dell'articolo unico è detto « intendendosi sostituite le cliniche universitarie agli ospedali civili». Io posso capire l'estensione alle cliniche dei benefici di cui già godono gli ospedali civili, per la riscossione delle rette di degenza a carico dei Comuni, ma non la sostituzione delle cliniche agli ospedali civili.

PIEGARI, relatore. Io credo che, nella formulazione del secondo comma dell'articolo, la parola abbia tradito il pensiero. Per essere più esatti, invece di « sostituite » avrebbe dovuto usarsi la parola « parificate »; ma questo è il senso.

TUPINI. Sì, ma la parola è quella che è, e « sostituire » significa sostituire!

CONDORELLI. Consentite che io metta a vostra disposizione la mia esperienza di professore universitario.

Si tratta di questo: ci sono reparti ospedalieri clinicizzati; ci sono cioè cliniche ospitate negli ospedali, che godono gli stessi benefici attribuiti agli ospedali per quanto riguarda l'anticipo delle rette di spedalità da parte dello Stato. Io credo che la legge si debba riferire al caso di cliniche che sono indipendenti. Bisogna anche a queste dare la stessa facoltà che è data agli ospedali e

84^a SEDUTA (13 marzo 1958)

alle cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.

Gli onorevoli senatori sanno che molto spesso i Comuni non pagano per la nota situazione della maggior parte dei Comuni stessi. Si capisce che queste cliniche, al pari dei reparti ospedalieri, vengono a subire una situazione di totale fallimento. In questo caso, allora, deve intervenire lo Stato, come interviene a favore degli altri ospedali. Lo Stato anticipa gli importi dovuti e quindi cerca di realizzare il suo credito; e lo realizza poi sui contributi che dovrebbe dare ai Comuni, trattenendoli.

Ritengo, pertanto, che la disposizione sia quanto mai opportuna e sia da approvare con la massima tranquillità.

PRESIDENTE. Sarebbe dunque da approvare nella formulazione proposta?

CONDORELLI. Certamente! Poichè noi non possiamo rinviare alla Camera un disegno di legge che vuole venire incontro alla situazione veramente gravissima in cui si trovano parecchie cliniche.

TUPINI. Siamo d'accordo su questo, ma è il termine « sostituite » che non va.

PIEGARI, relatore. Vorrei ancora chiarire che è stato usato questo termine in quanto alle funzioni didattiche esplicate dalla clinica si sono aggiunte funzioni assistenziali, cioè funzioni che sarebbero proprie degli ospedali, ma nelle quali la clinica si sostituisce all'ospedale; e, in quanto si sostituisce, si parifica all'ospedale. La parola «sostituite» contiene implicitamente anche la parificazione, perchè vuol dire che la clinica si sostituisce in una funzione che non sarebbe una sua funzione ordinaria, ma che si esplica come funzione ospedaliera. Quindi si sostituisce all'ospedale' in quella funzione di assistenza e, in quanto si sostituisce, attinge al fondo statale di cui trattasi. Ecco perchè il fondo resta inalterato. La clinica in sostituzione dell'ospedale incide su quel fondo.

GRAMEGNA. Desidererei avere ancora dei chiarimenti dal relatore. Io mi preoccupo che in conseguenza di questa norma possa verificarsi una concorrenza delle cliniche agli ospedali.

Infatti, come si riscuotono oggi le indennità dovute dai Comuni? Attraverso le trattenute che vengono effettuate dagli organi di tutela. I Comuni sono obbligati a ricevere nei loro ospedali gli ammalati che hanno il domicilio di soccorso nel Comune stesso. Le cliniche, invece, non hanno quest'obbligo di ricovero, salvo che per casi di urgenza. Cosa potrà determinarsi con l'applicazione di questa norma? Che molti ammalati saranno indirizzati alle cliniche universitarie che oggi non li ricevono o, se li ricevono, lo fanno a loro rischio, in quanto non hanno diritto di prelevare le somme a loro dovute. Si verificherà quindi una concorrenza delle cliniche agli ospedali.

Ora, io non sono contrario a che gli ammalati siano meglio assistiti, ma mi preoccupo di quello che potrà avvenire a seguito di questa norma. Per questo desidero delle delucidazioni dal relatore.

MOLINELLI. A me sembra che coloro che fino ad ora hanno manifestato delle preoccupazioni siano gli amministratori comunali. Essi, infatti, manifestano dei timori per quello che riguarda l'onere che ricadrà sui Comuni.

Ora, un certo fondamento per questa prevenzione c'è, nel senso che quando si ricovera un ammalato d'urgenza il ricovero si deve intendere per il periodo della malattia acuta. Cioè, in un certo senso l'Amministrazione comunale ha il controllo del contenimento dell'onere che deriva dal ricovero dell'ammalato entro i limiti del reale fabbisogno. Quando il ricovero viene fatto in clinica a scopi curativi, ma contemporaneamente anche di studio, il controllo dell'Amministrazione comunale e il rispetto della norma che regola il ricovero a carico dell'Amministrazione stessa vengono ad essere elasticizzati.

Io credo, quindi, che una preoccupazione in tal senso sia quella che ha spinto i colleghi Tupini e Gramegna a domandare dei chiarimenti in proposito.

Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Alto Commissario aggiunto onorevole Mazza ci desse delle delucidazioni in merito. Bisogna considerare soprattutto che i Comuni oggi sono

84^a SEDUTA (13 marzo 1958)

oberati in maniera notevole da queste quote di spedalità, e non sarebbe desiderabile che, per una legge di poco rilievo come questa, essi dovessero venire ulteriormente oberati.

CONDORELLI. Deve tenersi presente che la norma si riferisce alle cliniche universitarie che esercitano un servizio di pronto soccorso. Si tratta esclusivamente di questo.

Si dice che le cliniche che esercitano il pronto soccorso debbono avere la possibilità di recuperare le loro prestazioni con la stessa procedura, con gli stessi mezzi usati per gli ospedali. Ora, non vedo di che cosa debbano preoccuparsi gli amministratori comunali. Forse che le cliniche debbano esercitare funzioni di pronto soccorso? Ognuno può capire che questa è una necessità non solo dal punto di vista assistenziale ma anche dal punto di vista didattico, perchè bisogna pure che i giovani si abituino ad esercitare il pronto soccorso. Dopo che le suddette cliniche hanno esercitato questo pronto soccorso, è giusto che usino degli stessi mezzi degli altri mosocomi per realizzare quanto loro spetta per le prestazioni esercitate,

TUPINI. Io mi sono preoccupato di questa dizione che sostituisce le cliniche universitarie agli ospedali civili, pur tenendo conto che la legge riguarda le cliniche che esercitano il pronto soccorso. La richiesta che si fa nella legge è quella di estendere le disposizioni del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, relative alla riscossione delle rette di spedalità alle cliniche universitarie che già esercitano il pronto soccorso e che, per disposizioni precedenti, non hanno diritto a questa facilitazione.

Dopo l'intervento dei senatori Gramegna e Molinelli, le mie preoccupazioni si sono ancora più accentuate.

L'intenzione del legislatore è chiara: è quella cioè di estendere alle cliniche universitarie gli stessi diritti che hanno gli ospedali per quanto attiene alla riscossione dei loro crediti dai Comuni in relazione alle prestazioni di pronto soccorso. Ma quando io, dopo aver letto il primo comma dell'articolo che è chiarissimo, leggo il secondo in cui si dice che le cliniche universitarie, per quanto attiene alle riscossioni in anticipazioni e complementari adempimenti in relazione a prestazioni di pronto soccorso, si sostituiscono agli ospedali civili, io vi dichiaro che questa formulazione non mi va! Mi si può anche dire che la sostituzione va intesa come parificazione, e che per ragioni di tempo non si può modificare la parola « sostituite », ma io obietto che la legge è legge. Non è una circolare dell'Alto Commissariato per la sanità.

Propongo, pertanto, che il secondo comma venga modificato nel senso di una maggiore fedeltà al pensiero del legislatore. Ripeto, 10 non mi sento di poter approvare una formula di questa natura, specialmente dopo le osservazioni fatte dal senatore Gramegna e ripetute in parte dal senatore Molinelli.

MAZZA, Alto Commissario aggiunto per la igiene e la sanità pubblica. Desidero dare dei chiarimenti, perchè mi dispiace veder drammatizzare il problema.

In Italia non la maggioranza, ma tutte le cliniche universitarie non sono più autonome, sono ospedali che compiono servizi di clinica.

Questi ospedali che compiono servizi di clinica hanno, data questa situazione, la possibilità di ottenere le anticipazioni di cui si tratta sulle rette maturate.

Esistono — e vi pregherei di credere a questa mia affermazione — in Italia 5 o 6 cliniche universitarie autonome che non sono ospedali clinicizzati.

Questo problema riguarda, quindi, una clinica di Roma, due di Napoli, una di Cagliari, e forse ne esiste un'altra. Questa l'ampiezza dell'attuale problema di cui discutiamo.

Noi Amministrazione sanitaria siamo in questa situazione. Prendiamo ad esempio il caso di una epidemia di malattia infettiva. Noi abbiamo dovuto ricoverare presso la clinica malattie infettive di Napoli degli ammalati in occasione di una minaccia di epidemia di vaiolo. Ebbene, avendo ordinato il ricovero e l'isolamento dei vaiolosi e dei sospetti, non abbiamo potuto adempiere al nostro dovere di ottenere le anticipazioni per le rette maturate. Questo è il punto.

84^a SEDUTA (13 marzo 1958)

Ripeto, non si tratta di tutte le cliniche universitarie. Le cliniche universitarie di tutta Italia, in quanto ospedali clinicizzati, già usufruiscono della possibilità delle anticipazioni. Perciò nessuna preoccupazione per gli ammistratori comunali, in quanto i Comuni, in relazione a tale onere, sono già adempienti. Tutt'al più si tratterà di estendere le facilitazioni a queste due, tre città nelle quali ancor oggi esistono delle cliniche universitarie del Ministero della pubblica istruzione autonome che, non essendo opere pie, non rientrano nella legge citata così diffusamente dal relatore, senatore Piegari, e non possono quindi ottenere le anticipazioni.

Per questi motivi, a parte la considerazione che il primo comma precisa che l'estensione è effettuata per le cliniche universitarie che esercitino funzioni di pronto soccorso, faccio appello alla comprensione del senatore Tupini per quanto riguarda il secondo comma.

Io ritengo, e lo affermo qui nella mia qualità di rappresentante del Governo ,che la formulazione « intendendosi sostituite » significa che le cliniche universitarie sono equiparate agli ospedali civili.

D'altra parte, il fatto stesso che questa legge non comporta nessun onere finanziario è una garanzia della ristretta portata della legge stessa. Si tratta solo di un adempimento amministrativo che l'Amministrazione dell'interno e la nostra potranno fronteggiare e che, ripeto, riguarda soltanto cinque cliniche universitarie italiane che non sono ospedali clinicizzati come le altre cliniche universitarie d'Italia.

AGOSTINO. Desidero fare un rilievo. A prescindere dalla scarsa considerazione che generalmente i giudizi danno, per l'interpretazione della legge, ai lavori preparatori, in relazione al principio oggettivo ed evolutivo del diritto, noi sappiamo bene che recentemente abbiamo approvato una legge in virtù della quale sono stati fissati od estesi dei privilegi di riscossione a favore degli ospedali. I poveri Comuni sono assoggettati a delle riscossioni privilegiate, più che privilegiate, tanto che alle volte tutto il loro bilancio, tutte le loro

entrate vengono ad essere assorbite da queste spese di spedalità.

Adesso a quei privilegi vengono ad essere aggiunti questi...

MAZZA, Alto Commissario aggiunto per la igiene e la sanità pubblica. Non si aggiunge niente perchè questa legge fa riferimento ad un fondo già stanziato dallo Stato, che non viene modificato.

AGOSTINO. Si tratta, quindi, semplicemente, di attingere ad un fondo dello Stato. Ma poi le relative somme vengono ad essere riscosse con quei privilegi che abbiamo stabilito ultimamente in occasione della modifica della legge del 1948.

La mia preoccupazione è proprio questa: la legge è talmente equivoca per cui si può pensare innanzi tutto che le cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, in ordine alle proprie prestazioni, in ordine ai propri crediti, anche se non dipendenti dal servizio di pronto soccorso, abbiano la possibilità di avvalersi degli stessi privilegi di cui si avvalgono attualmente gli ospedali civili. Quindi è un aggravamento sostanziale.

Ora, noi siamo stati, in linea di principio, contrarissimi a questa estensione di privilegi. perchè sappiamo in quali condizioni si trovano i Comuni, come sono oberati, sappiamo cosa costituiscono per i Comuni questi rimborsi di spese di spedalità. Quindi la legge così com'è è gravissima; è d'una enorme portata nei riguardi dei Comuni. Tanto più che vi sono delle regioni dove i Comuni sono miserrimi. Posso citare il mio Comune che ogni anno deve chiedere il pareggio del bilancio. Orbene, quest'anno si è trovato di fronte ad una tegola di 6 milioni e più, dovuti a titolo di rimborso ad un ospedale che aveva prestato i suoi servizi medici ad un cittadino il quale solo per un giorno era stato a Gioiosa.

Dichiaro, pertanto, a nome del mio Gruppo, che noi siamo contrari al disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione sia stata sufficientemente dibattuta. Si tratta ora di vedere se il senatore Tupini concreta in forma specifica le sue osservazioni.

84^a SEDUTA (13 marzo 1958)

TUPINI. Io non condivido le preoccupazioni di cui si è fatto interprete in questo momento l'onorevole collega Agostino. Qui si tratta soltanto di una funzione molto ristretta, che è quella del pronto soccorso, e poichè questo è esercitato anche dalle cliniche universitarie, non è giusto che queste non siano equiparate agli ospedali civili che esercitano il pronto soccorso.

Poichè ritengo che il legislatore, proponendo questo articolo unico, intenda precisamente questo, io mi lamento soltanto della formulazione dell'articolo stesso che dà adito ad una interpretazione diversa.

Io dico che « sostituire » non significa « equiparare », « estendere » od « aggiungere ». Quando dico « sostituire » vuol dire che elimino gli ospedali civili e al loro posto metto le cliniche universitarie, dando così corpo alla preoccupazione del collega Gramegna, il quale aggiungeva persino che era possibile che tra cliniche universitarie e ospedali civili si determinasse una concorrenza per il servizio di pronto soccorso.

Ma io sto alla legge, unicamente alla legge! Per altro, io non approvo il sistema invalso in questi ultimi tempi di approvare tutto perchè il tempo stringe e non si può fare diversamente. Io non sono per l'approvazione delle leggi imperfette! Io voglio le leggi perfette che rendano squisitamente e coerentemente il pensiero del legislatore.

Mi rendo conto di quanto ha detto l'Alto Commissario Mazza, mi rendo conto di quanto hanno detto altri colleghi a favore della legge, ma, di fronte alla forma adoperata nella legge, nonostante la sollecitazione che ci viene di approvarla, io non mi sento di accettare la parte della gatta frettolosa che fa i figli ciechi. Perciò, o si accoglie la mia proposta di sostituire la parola « sostituite » con la parola « parificate », oppure io mi astengo dal votare a favore di una legge che ritengo male formulata.

PRESIDENTE. Io credo che, con una lettura più attenta dell'articolo unico in questione, si possa comprendere che il contenuto della legge è limitato alla estensione dei benefici di riscossione delle rette di degenza. Quindi le preoccupazioni prospettate mi sembrano ingiustificate.

BATTAGLIA. Non è la prima volta che io debbo lamentare che le dizioni delle norme di legge che noi facciamo non sono del tutto ortodosse. E sotto questo profilo l'onorevole senatore Tupini ha perfettamente ragione.

Però io penso che il disegno di legge non giustifichi alcun timore che si possano le cliniche universitarie sostituire agli ospedali; perchè, come diceva giustamente il nostro Presidente poc'anzi, si tratta di una estensione e non di una sostituzione. Questo, per altro, è affermato nel titolo del disegno di legge che dice: « Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per la cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati »; e questo è ancora ripetuto nel primo comma dell'articolo unico.

Pertanto, per queste considerazioni, e perchè la forma purtroppo spesso non viene curata, io dico: non curiamola neanche questa volta. Però con un: «purtroppo», onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che è grande quanto una casa! La dizione perfetta ed esatta avrebbe dovuto essere « intendendosi equiparate » o « assimilandosi le cliniche universitarie agli ospedali civili».

Nonostante questa imperfezione, però, io dichiaro che voterò contro un eventuale emendamento perchè desidero che la legge venga approvata.

I charimenti portati finora mi hanno soddisfatto e ritengo di poter votare a favore della legge.

MINIO. Vorrei fare una domanda. Si è ripetuto più volte durante la discussione che non si possono apportare emendamenti alla legge perchè si ostacolerebbe il buon esito della legge stessa. Ma si tratta veramente di un provvedimento così urgente? Mi pare che il contenuto della legge non rivesta un carattere di così estrema urgenza.

Se queste cliniche universitarie tuttora non godono di determinate facilitazioni previste per gli ospedali, questa è una situazione che dura da parecchi anni. Ora, se dura ancora

84^a SEDUTA (13 marzo 1958)

un altro paio di mesi, credo non sia danno così grave.

Se ci si preoccupa dello scadere prossimo della legislatura o della Camera soltanto o del Senato e della Camera insieme, bisogna tener presente che vi sono, anch'esse in attesa di approvazione, delle leggi concernenti questioni importantissime che interessano questo o quell'altro settore dell'opinione pubblica. Proprio all'inizio della seduta è stata fatta presente l'urgenza del disegno di legge di iniziativa del deputato Macrelli. Ve ne sono altri che ci stanno particolarmente a cuore. Ognuno di noi, insomma, avrebbe il diritto di chiedere che venga approvato questo o quell'altro disegno di legge, senza sottilizzare troppo sul contenuto, perchè c'è il pericolo della decadenza.

A me pare, pertanto, che non esista un motivo di urgenza per cui si debba rinunciare ad apportare un emendamento a questa legge. Non accadrà niente se queste cliniche continueranno a fare quello che hanno fatto fino ad ora. D'altra parte, parliamoci chiaro, non è vero che queste cliniche non vengano pagate. Questo vorrebbe dire che in Italia vengono pagati solo gli ospedali che beneficiano di questo fondo. Ma ciò non è vero! Il rappresentante del Governo sa meglio di me che di questo fondo beneficiano soltanto alcuni ospedali, perchè il fondo del quale dispone il Ministero dell'interno per l'anticipazione delle rette di spedalità basta soltanto per una piccola parte delle somme di spedalità che si consumano in Italia e sono soltanto alcuni ospedali che beneficiano di queste anticipazioni, entro i limiti di questo fondo che è una specie di fondo di rotazione.

Il Governo anticipa le rette di spedalità nei limiti del fondo del quale dispone e le recupera trattenendole sulle somme dovute ai vari Comuni. Ma ripeto, si tratta solo di una parte, e non numerosa, di ospedali. Gli altri continuano ad essere pagati e a farsi pagare nel modo che sappiamo, ossia direttamente dai Comuni. Se così non fosse, si potrebbe pensare che queste cliniche non sono state mai pagate da nessuno, il che non è vero. Il sistema delle anticipazioni consente invece agli ospedali che ne beneficiano di farsi pagare

subito, senza attendere che paghino i Comuni, i quali, per le condizioni finanziarie in cui si trovano, molto spesso ritardano il pagamento. Pertanto, non vedo perchè non si debba apportare un emendamento che non pregiudica la posizione di nessuno poichè, ripeto, la grande maggioranza degli ospedali tutt'ora si fa pagare direttamente dai Comuni e non usufruisce delle anticipazioni dello Stato.

D'altra parte la preoccupazione del senatore Tupini è anche mia, perchè in Italia non solo contano poco le discussioni parlamentari, ma da un po' di tempo contano poco anche le leggi e conta solo la giurisprudenza. Tanto è vero che delle leggi che sono state applicate per dieci anni vengono successivamente modificate, e si dice: è cambiata la giurisprudenza. Ed è vero anche che molto spesso si fanno delle leggi solamente per interpretare delle determinate norme che sono state applicate in modo non certo conforme all'intenzione del legislatore.

Per il resto condivido le preoccupazioni espresse circa la sorte dei Comuni.

Non mi pronuncio contro il sistema, poichè conosco le necessità degli ospedali e capisco che ad un certo momento si trovano in difficoltà, per cui è giusto venir loro incontro. Colgo l'occasione, però, per rilevare che nessuno si ricorda mai delle difficoltà sempre crescenti nelle quali si trovano i Comuni; infatti noi ci preoccupiamo di concedere gli anticipi, ma poi le somme corrispondenti vengono recuperate direttamente con trattenute a carico dei Comuni.

TUPINI. Non insisto sul mio emendamento.

MINIO. In questo caso, faccio mio l'emendamento proposto e ritirato dal senatore Tupini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

All'articolo unico è stato presentato dal senatore Minio un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « sostituite » con l'altra: « equiparate ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Minio.

(Non è approvato).

84a SEDUTA (13 marzo 1958)

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (2527) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIEGARI, relatore. Questo disegno di legge concede agevolazioni alle famiglie numerose per quanto riguarda l'accesso al lavoro ed alla casa, agevolazioni in materia scolastica, in materia di obblighi militari, ed infine agevolazioni tributarie.

Per quanto concerne l'accesso al lavoro, nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale un posto ogni dieci è riservato ai componenti di famiglie numerose; così pure, nelle assunzioni, i datori di lavoro devono comprendere in quelle un componente di famiglia numerosa per ogni dieci persone assunte.

Relativamente alle case, gli Enti che hanno per fine l'edilizia popolare sono tenuti ad includere nei loro programmi costruttivi un alloggio su dieci destinato a famiglie numerose, che hanno inoltre diritto di precedenza sugli alloggi disponibili, già costruiti, che contino quattro o più camere. Infine « un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente da capi di famiglie numerose ».

In materia scolastica, deve rilevarsi che per quanto riguarda il collocamento nei collegi statali, il dieci per cento dei posti è riservato ai membri di famiglie numerose, ed anche nel campo dell'Università, l'appartenenza a famiglie numerose è senz'altro equiparata ad uno stato di bisogno dello studente.

Relativamente agli obblighi militari, l'articolo 85 del testo unico 24 febbraio 1938, n. 329, delle leggi sul reclutamento, è modificato nel senso che viene assicurato il congedo anticipato al « primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico », ed al « figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri 4 figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

Le agevolazioni tributarie consistono nell'esenzione dall'imposta per l'acquisto della casa e nell'esenzione dall'imposta per l'acquisto del terreno su cui deve costruirsi la casa. Inoltre le esenzioni che oggi vengono concesse soltanto per le imposte complementari, vengono estese anche alle imposte dirette erariali e locali ed alle imposte di famiglia; in tal modo una famiglia numerosa dovrà corrispondere una quota equivalente alla metà, od anche inferiore alla metà, a seconda che il numero dei figli sia di cinque, o di sette e più.

Questo, in sostanza, il contenuto del disegno di legge che mi sembra possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere pervenutoci dalla 4^a Commissione:

« La Commissione della difesa del Senato, esaminato il disegno di legge n. 2527 limitatamente al Titolo III avente per oggetto "Agevolazioni relative agli obblighi militari", giacchè gli altri Titoli non sono di sua competenza, ritenuto che le proposte contenute nel detto Titolo III tendono a favorire la condizione delle famiglie numerose e non appaiono in contrasto con le esigenze di carattere militare, dal momento che, sia l'articolo 85 del testo unico 24 febbraio 1938, n. 329, sia l'articolo 128 dello stesso testo unico lasciano al Ministro della difesa una facoltà e non gli impongono un obbligo di concedere i benefici da dette norme previsti, sì che il Ministro può valersene in rapporto alle possibilità consentitegli dallo stato delle Forze armate in ogni determinato momento, esprime parere favo-

84a SEDUTA (13 marzo 1958)

revole a detto disegno di legge nella parte relativa al Titolo III ».

Il parere della Commissione finanze e tesoro è il seguente:

- « La Commissione finanze e tesoro propone, sul disegno di legge n. 2527, le seguenti osservazioni:
- 1) sugli articoli 1, 2 e 3 nulla da osservare;
- 2) l'articolo 4, ultimo comma, male si inquadra nella legislazione attuale, perchè una riserva implicherebbe uno stanziamento separato. Senza contare che il decimo dovrebbe essere concepito unitariamente e quindi senza la possibilità di una distribuzione regionale, e che è difficilissimo concepire cooperative tutte costituite da capi di famiglie numerose, con la conseguenza che i fondi accantonati verrebbero sottratti in gran parte alle finalità delle leggi a favore dell'edilizia popolare. Molto meglio sarebbe dire che le cooperative composte in maggioranza da capi di famiglie numerose hanno diritto di precedenza negli stanziamenti fino ad un decimo del totale;
- 3) articoli 5, 6 e 7: niente da osservare dal lato finanziario; l'articolo 8, ultimo comma, non può trovare favorevole la Commissione soprattutto perchè la Giunta provinciale amministrativa, alla quale è demandato il fissare aliquote e minimi imponibili, non sembra giusto sia lasciata arbitra addirittura di concedere o non concedere la esenzione totale dalla imposta di famiglia ai capi di famiglia numerosa.

Sugli articoli 9 e 10, niente da osservare.

Articolo 11: la riduzione dell'imposta globale sulle successioni importa certamente un onere per lo Stato, onere che a stretto rigore dovrebbe essere coperto; si può ritenere però che, nello scorcio di esercizio ancora restante, la diminuzione di provento possa prevedersi in misura così ridotta da poter essere compensata dal naturale aumento del gettito.

Non può essere approvato, però, che si faccia riferimento solo al fatto della convivenza senza che si parli di convivenza a carico. O si deve aver riguardo al solo numero dei figli generati e sopravviventi (calcolando che in questi casi l'asse dividendo si miduce tanto che può sembrare esagerato colpirlo con la globale indipendentemente dal fatto dell'eccessivo frazionamento) o si deve richiedere che i figli siano a carico.

Assolutamente assurdo poi è che se, per esempio, vi siano cinque figli conviventi e tre non conviventi, la riduzione giovi anche ai tre non conviventi (perchè l'imposta globale è unica).

Articolo 12: non pare giusta la esenzione anche dalla imposta di consumo dei materiali da costruzione. Non pare giusta per tre motivi: primo, perchè dovrebbe essere lasciata la libertà ai comuni di applicarla o meno; secondo, perchè bisognerebbe almeno tener conto della capacità contributiva; terzo, perchè non si concepisce in ordine all'imposta di consumo una esenzione soggettiva di questo genere. In relazione a ciò, bisognerebbe cominciare ad esonerare tutta la povera gente.

Tutte queste considerazioni fanno ritenere che, senza una vera e propria preclusione, il disegno di legge meriti di essere profondamente emendato prima della sua approvazione ».

A questo punto, io proporrei di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge, poichè investe in realtà una materia che va studiata ed approfondita.

Dal momento che la discussione è stata avviata, i commissari sono in grado di valutare la questione tenendo nel debito conto le osservazioni fatte dalla Commissione finanze e tesoro, in attesa che ci pervenga anche il parere della 7ª Commissione dal momento che non è ancora trascorso il termine di otto giorni dalla richiesta.

ANGELILLI. Faccio notare che la Commissione finanze e tesoro ha fatto soltanto dei rilievi, senza pronunciarsi in senzo contrario alla sostanza del provvedimento, che merita la massima considerazione, poichè risolve organicamente il problema delle famiglie numerose.

Sottolineo anch'io la necessità di attendere il parere della 7^a Commissione per quanto riguarda l'edilizia, poichè il disegno di legge affronta anche il problema dell'alloggio che rap-

84^a SEDUTA (13 marzo 1958)

presenta una delle maggiori preoccupazioni per le famiglie numerose; ma tengo a sottolineare altresì l'urgenza di questo provvedimento, che è atteso da tante famiglie che si trovano in gravi difficoltà finanziarie per quanto concerne gli alloggi, gli studi cui avviare i figli, eccetera.

Con questo provvedimento si viene incontro a delle grandi esigenze, per cui prego il Presidente di voler sollecitare il parere della 7^a Commissione e di voler inserire il seguito della discussione di questo disegno di legge nell'ordine del giorno della prossima seduta, che spero si possa tenere domani stesso.

MINIO. Io non sono del parere che questo provvedimento rivesta carattere di urgenza, e penso che ad ogni modo sia necessario riesaminare la questione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge, se la Commission $_{\varepsilon}$ è d'accordo, viene rinviato alla prossima seduta, di cui però non posso precisare in questo momento la data.

Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Maglietta ed altri: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato » (2536) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Maglietta ed altri: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, prorogato con l'ar-

ticolo 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle seguenti categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo:

- 1) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;
- 2) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.

PIECHELE, relatore. Il disegno di legge in esame tratta della proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, detta legge concedeva il termine di un anno onde consentire l'esodo dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, e tale termine veniva a scadere il 24 febbraio 1956. Successivamente, con l'articolo 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, il termine è stato prorogato di due anni con effetto dal 24 marzo 1956; pertanto esso viene a scadere il 24 marzo 1958.

Il disegno di legge in discussione prevede che il termine di cui sopra venga ulteriormente prorogato fino al 24 marzo 1959, non per tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, ma limitatamente alle categorie previste nell'articolo unico del provvedimento in esame, ovvero gli « impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale », ed i « salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti ».

Io sono completamente favorevole a questo disegno di legge, e chiedo che l'onorevole Commissione si compiaccia di approvarlo nel testo trasmesso dalla Camera, essendo effettivamente urgente la proroga del termine suddetto limi1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

84^a SEDUTA (13 marzo 1958)

tatamente alle due categorie previste nel provvedimento.

Comunico che il parere della Commissione finanze e tesoro è favorevole.

LOCATELLI. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

TUPINI. Anche noi concordiamo per l'approvazione del provvedimento.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui`ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mancini e Agrimi: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo (Potenza) » (2537) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mancini ed Agrimi: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo (Potenza) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEPORE, f.f. relatore. Data l'assenza del relatore senatore Angelini Nicola, se la Commissione me lo consente farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge in esame.

Rilevo, anzitutto, che si tratta di un provvedimento che riunisce in sè le proposte di legge presentate dai deputati Mancini e Agrimi, il che significa che le parti in contrasto si sono trovate d'accordo sulla finalità da raggiungere.

La frazione Paterno del comune di Marsiconuovo si estende in una zona contenuta tra la provincia di Salerno ad ovest, il comune di Marsicovetere ad est, ed il comune di Tramutola a sud, ed è attraversata longitudinalmente dal fiume Agri.

Il territorio del comune di Marsiconuovo è costituito, nella parte settentrionale, da terreno prevalentemente montano e boschivo, e nella parte meridionale da terreno quasi tutto pianeggiante.

La distanza fra la zona di Paterno ed il capoluogo è di circa 7 chilometri, mentre quella da alcuni aggregati periferici si aggira sui quattordici.

La via di comunicazione fra Paterno e il capoluogo è costituita da una sola strada provinciale con un dislivello di circa 150 metri.

La zona di Paterno è molto fertile. L'errgendo comune di Paterno è fornito di ufficio distaccato comunale di stato civile ed anagrafe, ufficio postale, telegrafico e telefonico, scuola elementare, asilo infantile, farmacia, cimitero, posto di pernottamento, rivendita di tabacchi, negozi ed albergo.

Il territorio di Paterno comprende 4.500 ettari. Si fa rilevare il grave disagio che comporta, per gli abitanti di Paterno, il doversi recare nel capoluogo, non solo per la distanza, ma per l'onerosità del relativo viaggio.

È opportuno inoltre sottolineare l'autosufficienza finanziaria di Paterno, che ha una popolazione complessiva di 3.109 abitanti.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

GRAMEGNA. Desidererei sapere il numero degli abitanti del comune di Marsiconuovo.

LEPORE, f.f. relatore. Non sono in grado di rispondere a questa domanda, non essendo in possesso dei dati necessari.

GRAMEGNA. Sussiste l'autosufficienza finanziaria?

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Come ha ricordato il relatore, col distacco dal comune capeluogo la frazione di Paterno verrebbe ad avere un agro di oltre 4.500 ettari esteso su una fertile e in gran parte irrigata pianura, il che garantisce una buona resa produttiva con conseguente classamento superiore dei terreni. Va tenuto presente, inoltre, che l'erigendo comune, contando

84^a SEDUTA (13 marzo 1958)

3.109 abitanti, con circa 900 famiglie, verrebbe ad occupare un posto importante fra i comuni della provincia.

Per quanto riguarda la potenzialità economica del nuovo ente, osservo che il bilancio dovrà presentarsi necessariamente con un carico di spese non inferiore a lire 13 milioni, di cui oltre 11 milioni per competenze fisse al personale e relativi contributi assicurativi, nonchè contributi vari obbligatori dovuti verso i vari enti impositori; la differenza dovrebbe servire per le spese straordinarie di prima istituzione dei servizi di istituto.

Economicamente il bilancio raggiungerà facilmente un sicuro pareggio in quanto il nuovo ente presenta buone possibilità per l'applicazione di un equo sistema tributario a carattere personale.

Il pareggio del bilancio potrà conseguirsi con l'applicazione della sovrimposta al terzo limite di legge, che in linea approssimativa dovrebbe dare un cespite di circa lire 800.000; le rendite patrimoniali potranno aggirarsi sulla cifra di lire 700.000, e su altrettanto i proventi diversi; la categoria delle imposte e tasse potrà dare un provento non inferiore a lire 4.500.000, se si considera che soltanto l'imposta di famiglia, compresa l'addizionale del 20 per cento obbligatoria, non dovrà essere inferiore a lire 3.000.000 circa, sia in relazione alle condizioni generali sia in relazione alla capacità contributiva ed economica dei cittadini, mentre l'imposta bestiame potrà dare un cespite di lire 1.200.000; le imposte tasse e diritti afferenti a servizi pubblici basate essenzialmente sulla compartecipazione all'I.G.E., daranno un cespite non inferiore a lire 3.500.000; le imposte di consumo, sia in relazione alla popolazione sia agli atti di commercio soggetti ad imposizione, potranno dare un cespite di' circa lire 2.000.000; una lieve entrata potrà anche conseguirsi con l'utilizzazione del patrimonio boschivo assicurando così il pareggio del bilancio.

Ovviamente negli esercizi`successivi il bilancio presenterà migliori possibilità, tenuto conto che l'Ente non dovrà sostenere le rilevanti spese di istituzione dei servizi.

Dai dati che ho ora forniti, risulta che verrà a determinarsi un gravame tributario medio per ogni abitante di oltre lire 3.500, di cui circa 1.100 si riferiscono all'I.G.E.

Questo gravame, messo a raffronto con quello attualmente determinato per il comune di Marsiconuovo comprensivo della frazione di Paterno, che è di lire 2.150, appare indubbiamente più rilevante; non così se messo a confronto con il gravame medio determinato per gli altri comuni della provincia, comune autonomo della frazione di Paterno, trarre conclusioni favorevoli alla erezione in Comune autonomo della frazione di Paterno, che è in condizioni di assicurarsi l'autosufficienza economica e di garantire il migliore e pieno svolgimento dei pubblici servizi.

TUPINI. Faccio notare agli onorevoli colleghi che a noi manca un dato che, a mio avviso, è molto importante: quello del numero della popolazione complessiva del comune di Marsiconuovo.

Sempre facendo riferimento alla serietà dei nostri lavori, mi sembra che potremo riparlare di questo argomento quando avremo i dati necessari, in modo da poter eventualmente, a ragion veduta, essere favorevoli al provvedimento.

PRESIDENTE. In attesa dei dati richiesti, il seguito della discussione del presente disegno di legge, se la Commissione è d'accordo, è rinviato.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18.

Dott Mario Caroni

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.